COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

Deliberazione del Consiglio Comunale - Copia

Nr. 14 del 26-02-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

L'anno **duemiladiciannove,** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** , alle ore **10:05** nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**.

Si dà atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri, su **13** assegnati ed in carica:

De Santis Michele	**P**	**Carbonara Fiorenza**	**P**
Laporta Michele	**A**	**Zammataro Anna Elena**	**A**
Losurdo Mariagrazia	**P**	**Digioia Nicola**	**A**
Digioia Giovanni	**P**	**Salvemini Margherita**	**P**
Vurchio Gianluca	**A**	**Pizzi Valentina**	**P**
De Sario Angela	**A**	**Positano Pietro**	**A**
Di Gioia Davide	**P**		

presenti n**. 7** assenti n**. 6**

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente De Santis Michele, Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 comma 4° lett. a D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Pinto Anna Antonia **.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il SINDACO-PRESIDENTE legge il punto n. **9 all'o.d.g. "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. N. 118/2011)"** e cede la parola all'assessore Digioia Giovanni.

SINDACO
Prego, vice Sindaco Digioia.

CONSIGLIERE VURCHIO
Prima, se è possibile, coerentemente con il documento che abbiamo presentato ad inizio seduta, chiediamo il rinvio della discussione sul bilancio di previsione del 2019 per le motivazioni esposte. Detto questo noi abbandoniamo la seduta ed approvate il bilancio.

SINDACO
Ho capito, l'ha chiesto già prima. Non è che lo può fare due volte. Arrivederci.
Prego Assessore Digioia Giovanni.

ASSESSORE DIGIOIA
Questa è la dimostrazione dell'attaccamento al paese.

SINDACO
Certo che la discussione politica ed il contraddittorio è qualcosa di eccezionale e ce lo stanno dimostrando. Così come il piano finanziario, hanno detto che era falso, non avuto il coraggio di votare contro, si sono astenuti e che, come tutti sanno, il voto di astensione va a favore della maggioranza. Ecco, questi sono quei signori che sono andati via. Adesso parlando del bilancio sono andati via. Votate contro al piano finanziario, abbiate il coraggio di affrontare la discussione. Non si vuole approvare il bilancio perché è il primo bilancio dopo anni di sacrificio che certifica che il bilancio del comune di Cellamare è florido, per cui si potrà permettere parecchie cose che vedrete in questi mesi e nel prossimo anno. Grazie.
Allora, per evitare qualsiasi problema, mi dice il Segretario, articolo 10 del regolamento del Consiglio Comunale, che è quello che vale a tutti gli effetti, come l'articolo che ho letto prima, perché qualcuno non ha il coraggio di guardare in faccia il Presidente e si rivolge alle altre persone. Però ognuno si deve rivolgere al Presidente del Consiglio. L'articolo 10 dice: "per la validità delle sedute del Consiglio in prima convocazione – che è questa - è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri Assegnati - assegnati significa che contano anche quelli assenti, siamo dodici in tutto, senza il Sindaco – senza computare a tal fine il Sindaco". La metà dei consiglieri 12, sono 6. Noi siamo 7, giusto dottoressa? Sei più io sette. Grazie. Quindi la seduta è legale ed è valida. Passo la parola al vice Sindaco Digioia che ci parla dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il bilancio di previsione. E prima di tutto permettetemi di ringraziare per questo bilancio l'ufficio finanziario prima di tutto, ma tutti gli uffici del comune di Cellamare, che lavorano in uno stato precario, il Comandante Pacifico, l'ing. Nicola Ronchi, il sig. Pinuccio Pavone. Posso dire che noi dovremmo avere e loro lo sanno ed è per quello che mi dispiace, 37 dipendenti, ne abbiamo 13 compresi i tre appartenenti al comando di Polizia Municipale, il Segretario Comunale. Ho fatto 10 lettere a Roma e non mi è stato risposto. Noi abbiamo finanziamenti di quando Cellamare era di 1800 abitanti, adesso ne siamo 6 mila. Questa è la verità. Quindi, quando si lavora si può sbagliare, ma l'importante è che si lavora sempre nell'interesse della nostra comunità. Di tutto ci possono accusare, tranne quello di non fare gli interessi della nostra comunità. Ed io credo che in questi anni, in questi 5 anni, ma anche negli anni precedenti, perché noi siamo la stessa amministrazione con qualcun altro che è andato via, noi siamo rimasti, siamo quelli di

sempre, sono loro che sono andati via ed in questi anni noi abbiamo dimostrato la nostra coerenza, la nostra serietà e la nostra voglia di fare a favore del comune di Cellamare. Poi ci sarà tempo per parlare. Prego Vice Sindaco.

ASSESSORE DIGIOIA legge una relazione che è allegata al presente provvedimento.

SINDACO
Ringraziamo il vice Sindaco Digioia. Passo la parola al Consigliere Salvemini.

CONSIGLIERE SALVEMINI
Da statuto mi sono dovuti 10 minuti, io sarò anche più breve dei 10 minuti. Allora vorrei precisare alcune cose, siccome sono state fatte delle dichiarazioni, mi fa piacere che queste dichiarazioni siano state fatte in questo Consiglio Comunale dove tutto è verbalizzato, così come anche le mie dichiarazioni che verranno fatte ora, perché ognuno si assume la responsabilità e le conseguenze poi di quanto va a dichiarare. Siccome, mi sembra di capire che in campagna elettorale diventiamo tutti medici, avvocati, commercialisti e quant'altro, io, umilmente, prima di fare questo intervento mi sono interfacciata con un avvocato penalista che cura proprio le pubbliche amministrazioni ed ho posto dei quesiti a cui sono stati dati delle risposte. Siccome qui è stato asserito, mi dispiace che sono andati via gli altri interlocutori, perché avrei avuto il contraddittorio in questo caso, che i documenti stilati dal rag. Raimo sono nulli in virtù di questa sentenza penale che c'è stata. Vorrei precisare questo, perché io andrò ad esprimere, insieme all'Assessore Pizzi con cui facciamo parte del gruppo LiberaMente, noi andremo ad esprimere un voto per questo bilancio di oggi e questo voto deve essere adeguatamente motivato, perché le persone devono sapere esattamente le cose come stanno. Ma non perché le dice la Consigliera Salvemini, assolutamente, queste cose le dice la legge e qualunque, cittadino le può andare a verificare. Una sentenza penale o civile che sia, tutti sanno, anche mio figlio di 9 anni lo sa, che se non arriva all'ultimo grado di giudizio è sospesa. I suoi effetti sono sospesi. Quella sentenza diventa irrevocabile, quindi, definitiva, nel momento in cui arriva all'ultimo grado di giudizio. Fino a quel momento la pubblica amministrazione, quindi, non solo il comune di Cellamare, tutta la pubblica amministrazione, in virtù di queste sentenze può, per ragioni di opportunità o in via cautelativa, revocare un incarico che sia dirigenziale o quant'altro. Tutti gli atti compiuti fino a quel momento sono validi, assolutamente validi, dopo la revoca, chiaramente, non più, ma fino al momento della revoca sono validi. Ho potuto verificare che la nostra Segretaria, nei termini di legge, perché è molto precisa, molto pignola, meticolosa e scrupolosa, ha avviato il procedimento, secondo quanto disposto dalla legge. Non poteva farlo prima, non poteva farlo dopo. Ha seguito esattamente e pedissequamente quello che dice la legge. La Segretaria è qua, quindi, può confermare quanto io sto dicendo. Detto questo, quindi, appurato che gli atti fatti dal ragioniere sono leciti, sono legittimi, io qua ho, tra le mie mani, il parere dell'organo di revisione sul bilancio di previsione, per me questo fa testo. Perché? Perché l'organo di revisione, nel nostro caso, il dott. Salvatore Toma, prima era la dott.ssa Michelina Leone, è un organo di controllo con il compito di garantire, quindi, esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile. Preciso che l'organo di revisione non è nominato dal comune, viene nominato dall'ufficio della prefettura, secondo un procedimento, però è l'ufficio della prefettura che nomina i revisori dei conti e quindi i revisori sono i nostri organi di garanzia e di vigilanza. Ciò che dice lui per me fa testo, più di quello che possa dire l'Assessore al bilancio o anche lo stesso ragioniere. Oltretutto per me è doppiamente un organo di garanzia, perché non essendo in campagna elettorale non ha nessun interesse a dire cose che non sono. Io vi voglio leggere soltanto alcuni passi. Perché questo? Perché, per la prima volta, dopo 4 anni, con l'Assessore Pizzi potremo non astenerci. In questi 4 anni abbiamo contestato tante cose che non erano regolari e che sono state messe tutte in regola. Non c'era prima l'inventario dei beni comunali, se non ricordo male, ed io, più di una volta vi ho bacchettati

su questa cosa che non c'era, l'inventario, e l'inventario è stato fatto. Per la prima volta, finalmente, non ci sono debiti fuori bilancio o sbaglio? Ed anche su questo sono stati bacchettati. Allora, signor Presidente, se mi consente, siccome, ripeto, il Revisore dei conti non è in campagna elettorale io voglio leggere giusto qualche punto, sono parole sue, questo è scritto, è verbalizzato, è un atto pubblico, è un atto ufficiale a disposizione di tutti i cittadini, chiunque lo voglia leggere lo può consultare. Allora, lui dice: «sono salvaguardati gli equilibri di bilancio, non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili, è stato rispettato l'obiettivo del pareggio - previsto dalla legge - dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali. Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente…». Vado avanti, chiaramente non ve lo posso leggere tutto. «Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma sei del testo unico». Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere favorevole, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. Sull'addizionale Irpef lui dichiara, sono le sue parole "che l'addizionale è invariata", quindi, le previsioni di gettito sono coerenti. Sulla IUC che è l'imposta unica comunale che prevede anche la TARI, lui dice che è invariata, dice lui, non lo dice la Consigliera Salvemini. E per concludere…

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE SALVEMINI

L'ho detto, non è un organo nostro, è un organo della prefettura che serve a vigilare e controllare la veridicità di quanto posto dal nostro ufficio finanziario. L'organo di revisione ha verificato che «il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi contabili applicati allegati al presente decreto. Ha attestato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile, sottolineo, l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. Ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Pertanto esprime parere favorevole alla proposta di bilancio».

Ora, io mi chiedo: se un organo che è sovrano, cioè al di sopra del comune di Cellamare, nominato dal Prefetto, esprime parere favorevole, perdonatemi, chi sono io per dire che non è così? Chi sono io per dire che quello che c'è qui è tutto falso? A questo punto, anche lui sta dicendo il falso. Ma me ne guarderei bene dal fare una affermazione del genere, visto che lui è la lunga mano del Prefetto. Ho concluso.

SINDACO

Ringrazio la Consigliera Margherita Salvemini, credo che non ci sono altri interventi. Prima di mettere in votazione, vorrei ripetere che per quest'opera che è stata fatta quest'anno ringrazio tutto il personale del comune di Cellamare, tutti i responsabili, i dipendenti che si sono messi a disposizione, senza ma e senza se, per aiutarci in questo difficile compito, comunque ci siamo riusciti, la Segretaria Comunale, dott.ssa Pinto Anna, la dott.ssa Rosa Sabatelli, il Comandante della Polizia Municipale Pietro Pacifico, l'ing. Nicola Ronchi, il sig. Pinuccio Pavone, il dott. Raimo, che ringrazio ancora una volta, ringrazio tutti senza distinzione di nomi, Rosa D'Addabbo l'operatrice dell'ufficio di ragioneria, che è stato un ottimo acquisto, l'abbiamo assunta nel 2015, così come la dott.ssa Rosa Sabatelli, così come la dott.ssa Lea Lorusso, che sta al comune nell'ufficio personale: sono state assunzioni mirate, sono tutte e tre donne, purtroppo, ma il comune funziona. Mettiamo ai voti.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "*Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Atteso che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 39 in data 29/11/2018, ha approvato il Documento unico di programmazione;
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 1 in data 10/1/2019 ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019, suscettibile di ulteriore proroga al 31/3/2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;
Dato Atto dell'invarianza:

- delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- *dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs.n. 360/1998;*
- delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;
- delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017),

http://www.comune.cellamare.ba.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/bilancio-consuntivo;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26/02/2019, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 26/02/2019, relativa alla programmazione triennale dei Lavori Pubblici;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 10/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2019, relativa all'approvazione del Piano Finanziario TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*;*
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 15/11/2018, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché dei servizi vari;
- la deliberazione giuntale n. 52 del 10/10/2017 di approvazione del piano triennale delle azioni positive;
- deliberazione di Giunta Municipale n. 64 del 07/11/2017 relativa alla Ricognizione eccedenze del Personale;
- deliberazione giuntale n. 6 del 19/1/2018 di approvazione della programmazione triennale 2018/2020 delle assunzioni e rideterminazione della dotazione organica;
- deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 31/01/2019 di approvazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.7 in data 28/01/2019 , di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che g*li enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di*

mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;
Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "*i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urban*
o
";
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;
Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "*possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»"* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "*La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come*

disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione e informazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito ed approvare il Bilancio triennale 2019/2021 unitamente ai seguenti allegati:

1) Entrate;
2) Uscite;
3) Entrate per titoli;
4) Spese per titoli;
5) Spese per missioni;
6) Spese per macroaggragati;
7) Equilibri;
8) Quadro gen riassuntivo;
9) FCDE;
10) Verifica indebitamento
11) Risultati Differenziali
12) Previsioni PdC;
13) Pareggio di Bilancio;
14) Risultato Presunto amm.ne;
15) FPV;
16) Piano degli indicatori;
17) Parametri di deficitarietà;
18) Nota Integrativa;
19) Relazione Tecnica;
20) Parere del Revisore Unico;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 nonche quelli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli n. 7 espressi dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **la premessa** si intende integralmente riportata;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011;
3. **di dare atto** che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con i vincoli di finanza pubblica;
4. **di dare atto c**he il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. **di inviare** la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
6. **di pubblicare** sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
7. **di trasmettere** i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

COPIA deliberazione di Consiglio comunale n° 14 del 26-02-2019

IL SINDACO PRESIDENTE | **IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to De Santis Michele | F.to Pinto Anna Antonia

Pareri ai sensi dell'art. 49 c.1 del DLgs.267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Raimo Giovanni

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Serv. Finanziario
F.to Raimo Giovanni

AFFISSA all'Albo Pretorio a partire dal _____ - Reg. pub.n.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Sig. CACCAVALE Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione **è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi** dal al (art.124, comma 1, D.L.gs 267/00).

- che **è divenuta esecutiva il giorno:** decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data **IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Pinto Anna Antonia

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Pinto Anna Antonia)